

**Accreditamento formazione stazioni appaltanti****FAQ**

Questo documento contiene le risposte alle domande frequenti (FAQ) relative alla procedura di accreditamento delle istituzioni e dei corsi formativi.

Le FAQ sono aggiornate periodicamente per garantire chiarezza e completezza delle informazioni. L'ultima versione del documento è sempre disponibile sul sito istituzionale della SNA.

Data	Descrizione modifica	FAQ coinvolte
17/09/2026	- Aggiornamento dei richiami al nuovo Regolamento 156/2025 - Precisazioni e nuove FAQ - FAQ eliminate in quanto non più attuali	Ove presenti FAQ n. 7, 19, 20, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 FAQ n. 4 e 22

1. Come si presenta l'istanza di accreditamento?

L'istanza si presenta attraverso la piattaforma PICA, accessibile al link <https://pica.cineca.it/sna/>.

L'istanza si compone di due parti:

- **Accreditamento dell'istituzione**, relativa ai dati dell'istituzione e ai requisiti soggettivi;
- **Accreditamento dei corsi**, specificando i requisiti oggettivi delle attività formative.

2. Dove va presentata l'istanza di accreditamento SNA?

L'istanza per l'accREDITamento SNA deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma PICA. I corsi validi secondo le regole ANAC precedenti, invece, vanno autocertificati direttamente all'ANAC e non sono soggetti a valutazione da parte della Commissione.

3. Chi deve compilare il form di istanza per l'accREDITamento?

La compilazione del form non richiede necessariamente il coinvolgimento del rappresentante legale. Può essere effettuata anche da un direttore generale (DG) o da un dirigente delegato.

5. Quali sono le scadenze per presentare le istanze?

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento n. 156/2025, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, nell'ambito dei seguenti trimestri:

- 1° gennaio - 31 marzo
- 1° aprile - 30 giugno
- 1° luglio - 30 settembre

**SNA***Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 1° ottobre - 31 dicembre.

Le istanze presentate entro la fine di ciascun trimestre sono valutate dalla Commissione di valutazione entro i due mesi successivi; entro la fine del terzo mese successivo, l'elenco delle istituzioni e dei corsi accreditati è pubblicato sul sito della SNA.

6. Posso inserire un corso mentre l'accREDITAMENTO dell'istituzione è ancora in fase di approvazione?

Sì, è possibile inserire un corso anche se l'accREDITAMENTO dell'istituzione non è stato ancora approvato. Il corso potrà ottenere l'accREDITAMENTO solo se l'istituzione risulterà accREDITATA. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16, c. 3, del Regolamento n. 156/2025, la Commissione procede alla valutazione dell'istanza dell'istituzione solo se alla stessa è associata almeno un'istanza di accREDITAMENTO di un corso. Se l'istituzione non presenta almeno un corso, l'istanza di accREDITAMENTO dell'istituzione non potrà essere valutata dalla Commissione.

7. Come si gestiscono i corsi che si ripetono ogni anno o che prevedono più edizioni?

Per ogni corso deve essere presentata apposita istanza di accREDITAMENTO per ciascun periodo di svolgimento. Ciò implica che non è possibile accREDITARE corsi che si ripetono ogni anno, anche se uguali, mentre è possibile accREDITARE un corso che scavalchi l'anno solare.

Tuttavia, è possibile presentare un'unica istanza di accREDITAMENTO per corsi articolati in più edizioni durante l'anno, a condizione che: a) le diverse edizioni siano identiche nei contenuti e nella faculty; b) nell'istanza sia indicato il numero delle edizioni previste. In tali casi, le date di inizio e di fine del corso da indicare in fase di presentazione dell'istanza devono corrispondere, rispettivamente, alla data di inizio della prima edizione e alla data di fine dell'ultima edizione del corso.

Resta comunque fermo che, ai fini della rendicontazione prevista dall'art.20 del Regolamento SNA 156/2025, ogni edizione deve essere rendicontata separatamente e sarà possibile indicare, in sede di rendicontazione, le date di inizio e di fine delle singole edizioni.

8. Quali sono i settori scientifico-disciplinari/gruppi scientifico disciplinari (SSD/GSD) ammessi per i corsi?

In base al Regolamento n. 156/2025 le attività formative possono riguardare, con specifico riferimento agli appalti e ai contratti pubblici, diversi ambiti tematici, quali, ad es.:

- programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione (una o più delle predette fasi);
- project management e/o project financing;
- prevenzione della corruzione;
- digitalizzazione;
- sostenibilità e ciclo di vita dell'appalto.

Con riferimento alla formazione avanzata sarà cura dell'istituzione/ente che richiede l'accREDITAMENTO individuare un responsabile scientifico di un SSD (ora GSD) coerente con tali ambiti tematici. Se ne evidenziano, di seguito, alcuni, a puro titolo esemplificativo:

- **IUS/012/GIUR-019:** Istituzioni di diritto pubblico (ora GSD: 12/GIUR-05 che comprende Diritto costituzionale e pubblico)
- **IUS/10:** Diritto amministrativo (ora GSD 12/GIUR-06 che comprende Diritto amministrativo e pubblico);
- **IUS/14:** Diritto dell'Unione Europea (ora GSD 12/GIUR-10)



- **IUS/01:** Diritto privato (ora GSD 12/GIUR-01)
- **ING-IND/35:** Ingegneria gestionale (ora GSD 09/IEGE-01)
- **SECS-P/07:** Economia aziendale (ora GSD 13/ECON-06)
- **SECS-P/02:** Politica Economica (ora GSD 13/ECON-02)

(Consulta la documentazione ufficiale per l'elenco completo e dettagliato.)

9. Quali informazioni devono essere fornite riguardo al corpo docenti?

Oltre ai membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), è richiesta l'indicazione dei docenti, ovvero i **soggetti facenti parte della struttura organizzativa stabile** con almeno cinque anni di esperienza nell'organizzazione e gestione di attività formative. Inoltre:

- Non è richiesto un numero minimo di docenti da indicare nella fase iniziale.
- I docenti indicati possono in parte coincidere con i membri del CTS.
- In sede di rendicontazione devono essere indicati i docenti effettivamente coinvolti, anche se diversi da quelli indicati inizialmente, purché rispettino i requisiti richiesti.

Con riferimento all'art. 2.3 del Regolamento n.156/2025, punto II) relativo ai soggetti di cui alla lettera b) e punto IV) relativo ai soggetti di cui alle lettere d) ed e), si precisa che al momento della presentazione della domanda i richiedenti sono chiamati a garantire che i requisiti richiesti saranno effettivamente sussistenti al momento del concreto espletamento della formazione accreditata.

10. Nell'istanza di accreditamento dei corsi, è obbligatorio indicare le date di avvio e chiusura?

Sì, è richiesto fornire le date di avvio e chiusura del corso e/o delle singole edizioni del corso nella fase di accreditamento. Tuttavia, tali date potranno essere modificate successivamente in sede di rendicontazione (si veda al riguardo anche la precedente FAQ n. 7).

11. Gli open badge devono essere già posseduti al momento della presentazione dell'istanza per l'accREDITAMENTO?

No, gli open badge non devono essere già posseduti. Tuttavia, l'istituzione deve dichiarare di avere un sistema per rilasciarli ai partecipanti al termine dei corsi accreditati.

12. Come gestire un corso organizzato con più enti o istituzioni?

Se il corso è organizzato in collaborazione tra più soggetti, qualora non si configuri il caso di cui alla lettera e) dell'art.2.1 Regolamento n. 156/2025, l'istanza di accreditamento può essere presentata da uno solo degli enti coinvolti, a condizione che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti per l'accREDITAMENTO.

Il soggetto che presenta l'istanza assume su di sé tutti i successivi adempimenti amministrativi e di comunicazione derivanti dal Regolamento.

13. Quanto dura l'accREDITAMENTO?

L'accREDITAMENTO dell'istituzione ha una durata di tre anni. È possibile richiedere il rinnovo a partire da 60 giorni prima del termine del terzo anno.

L'accREDITAMENTO del corso, invece, cessa alla data di chiusura del corso indicata nell'istanza di accREDITAMENTO.

**14. È possibile presentare nuovi corsi durante il periodo di accreditamento dell'istituzione?**

Sì, è possibile aggiungere nuovi corsi, ma non nell'ultimo trimestre antecedente alla scadenza del triennio di validità dell'accREDITAMENTO dell'istituzione.

15. Cosa accade in caso di perdita dei requisiti o mancato rispetto degli obblighi?

In caso di perdita dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.20 del Regolamento n.156/2025, la Commissione di valutazione può proporre al Presidente della SNA la revoca dell'accREDITAMENTO dell'istituzione o dei singoli corsi.

16. Quali obblighi ha un'istituzione accreditata?

Le istituzioni accreditate devono:

- Entro 60 giorni dalla conclusione di ogni corso, inserire nella piattaforma PICA una relazione sulle attività svolte, un elenco dei partecipanti e i dati sugli open badge rilasciati.
 - Comunicare tempestivamente eventuali variazioni sui requisiti.
 - Conservare per cinque anni la documentazione relativa agli open badge rilasciati.
-

17. Esistono disposizioni transitorie per la formazione?

Sì, la formazione erogata e autocertificata secondo le Linee-guida ANAC nel biennio 2023-2024 è valida se effettivamente realizzata entro il 31 dicembre 2024.

18. È valida la formazione svolta da società con finalità di lucro?

Fino al 31 dicembre 2024, in regime transitorio ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente SNA n. 176/2024, la formazione erogata da società con finalità di lucro era valida secondo le regole ANAC precedenti.

Dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al nuovo Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209), la formazione erogata da società con finalità di lucro può essere accreditata secondo i requisiti e le modalità fissati dal Regolamento n. 156/2025.

19. Entro quale termine deve svolgersi la prova finale di un corso accreditato?

La prova finale del corso rappresenta parte integrante delle attività formative erogate. Pertanto, il termine di fine corso indicato nell'istanza di accREDITAMENTO deve intendersi comprensivo dello svolgimento della prova stessa, anche se questa si svolge nell'anno successivo all'avvio del corso. Ai fini della rendicontazione, il termine dei 60 giorni dalla fine del corso presuppone che il test finale si sia già tenuto.

20. Quando va presentata l'istanza di accREDITAMENTO?

Secondo quanto disposto dall'art.17, c.6, del Regolamento n. 156/2025, l'istanza di accREDITAMENTO deve essere presentata necessariamente prima dell'avvio del corso/dei corsi da accREDITARE. Non è ammessa la presentazione di istanze per corsi già in fase di erogazione.

Si segnala, tuttavia, che soltanto fino al 31 marzo 2025, in forza del regime transitorio previsto dal Regolamento n. 176/2024, erano ammissibili le istanze presentate anche per corsi già in fase di erogazione.



21. L'accreditamento ottenuto dai soggetti richiedenti può essere revocato anche per i corsi già erogati?

Sì, l'accreditamento può essere revocato anche per i corsi già erogati. Si rinvia sul punto a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento n. 156/2025.

23. Il titolo del corso deve contenere indicazioni specifiche?

Il titolo del corso è a discrezione del richiedente l'accreditamento. Tuttavia, trattandosi di corsi utili per “la qualificazione delle stazioni appaltanti”, il titolo del corso deve obbligatoriamente essere integrato con la dicitura “*corso di formazione utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti*” con l'espressa indicazione della tipologia di formazione erogata (base, avanzata, specialistica o di aggiornamento) come previsto dal Regolamento n. 156/2025.

Ad esempio, nel caso di formazione di base, al titolo del corso deve essere aggiunta la dicitura “*Corso di formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti*”.

24. Dove è possibile consultare l'elenco dei soggetti e dei corsi accreditati e con quale frequenza l'elenco viene aggiornato?

L'elenco dei soggetti e dei corsi accreditati è pubblicato sul sito SNA, nella sezione accreditamento della formazione delle stazioni appaltanti, e aggiornato trimestralmente, nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, secondo il calendario previsto dall'art. 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente SNA n.156/2025.

25. Il requisito degli open badge si applica a tutti i soggetti richiedenti l'accreditamento?

Il rilascio di Open Badge è previsto come requisito ai fini dell'accreditamento per tutti i soggetti che erogano formazione e che chiedono l'accreditamento, incluse le Università. L'utilizzo degli Open Badge garantisce uniformità tra tutti gli enti accreditati e assicura trasparenza e comparabilità dei titoli formativi che le stazioni appaltanti possono presentare all'ANAC per ottenere la qualificazione, in piena coerenza con gli obblighi di digitalizzazione imposti dal codice dei contratti pubblici. Tale previsione non interferisce con l'autonomia universitaria né incide sulla validità dei titoli accademici. Gli Open Badge, infatti, non sostituiscono i titoli universitari, ma rappresentano un meccanismo digitale standardizzato per la certificazione delle competenze connesse alla professionalizzazione necessaria per ottenere la qualificazione delle stazioni appaltanti.

26. Un corso può essere composto di più moduli?

Sì, un corso può essere costituito da più moduli separati. È, tuttavia, necessario che l'insieme dei moduli assicuri il numero minimo di ore previste per ogni tipo di formazione e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalle Linee guida (es. test finale, open badge, relazione di cui all'art. 5 del Regolamento, responsabile scientifico, ecc.).

Inoltre:

- a) ogni corso, anche se rappresenta un modulo di un corso specialistico o avanzato, necessita della presentazione di una apposita istanza sulla piattaforma PICA come corso base o corso specialistico. L'accreditamento del corso avanzato o specialistico non può estendersi in automatico ai singoli moduli affinché gli stessi siano accreditati come corso base o corso specialistico;



- b) l'istanza di accreditamento per il corso base e/o per il corso specialistico, anche se parte di un corso modulare, deve essere presentata sulla piattaforma PICA prima dell'inizio di ciascun corso. Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO, lo stesso decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza;
- c) nel caso in cui un discente partecipi al corso avanzato o specialistico (composto da moduli corrispondenti a corsi già accreditati), non è possibile riconoscere la formazione anche per i moduli accreditati come corso base e/o come corso specialistico, per evitare di conteggiare più volte le stesse ore di formazione.

27. Da quando decorre l'accREDITAMENTO?

Ai sensi dell'art.17, c.6, del Regolamento n. 156/2025, la validità dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di presentazione dell'istanza su PICA.

Solo in fase di prima applicazione e fino al 31 marzo 2025, le istanze di accREDITAMENTO dei corsi potevano essere presentate anche successivamente all'inizio degli stessi; in tali casi, la validità dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di inizio del corso stesso, ai sensi dell'art.3, c.1, del decreto del Presidente della SNA n. 3/2025.

28. Quali requisiti deve rispettare la formazione di aggiornamento?

La formazione di aggiornamento deve avere i requisiti descritti nell'art. 8 del Regolamento n.156/2025. Il conseguimento dell'attestato finale (open badge) di un corso di formazione di aggiornamento consente di raddoppiare il periodo di validità del badge di un corso di livello specialistico o avanzato - anche se erogato da altri enti rispetto a quello che ha accREDITATO il corso di aggiornamento - purché già accREDITATO e realizzato; a tale fine il badge per il corso di formazione di aggiornamento deve essere conseguito nel triennio di validità del badge del corso di livello specialistico o avanzato. La validità di un corso di formazione specialistico o avanzato può essere prolungata per una sola volta; ciascun corso di formazione di aggiornamento di cui all'articolo 8 può prolungare la durata di un solo corso di formazione di livello specialistico o avanzato.

29. È possibile iniziare il corso prima che sia definito l'accREDITAMENTO?

Sì, è possibile avviare il corso anche prima che la procedura di accREDITAMENTO sia completata, a condizione che l'istanza di accREDITAMENTO sia stata presentata prima della data di inizio del corso. Tuttavia, nei casi in cui il corso inizi prima della pubblicazione dell'elenco dei corsi accREDITATI (ad esempio, nel trimestre in cui è stata presentata l'istanza o in quello immediatamente successivo), l'istituzione formativa, in tutti i materiali informativi e promozionali del corso, deve espressamente menzionare che il corso è in fase di accREDITAMENTO, riportando il codice ID - rilasciato dalla piattaforma PICA/Cineca - dell'istanza di accREDITAMENTO (una volta perfezionata) dell'istituzione e dello specifico corso ovvero solo dello specifico corso, se già accREDITATA come soggetto erogatore.

Tale indicazione è necessaria per consentire alle stazioni appaltanti di tracciare l'effettiva presentazione dell'istanza e monitorarne l'esito, in vista del riconoscimento del corso ai fini della qualificazione.

30. Quali sono i corsi validi per la qualificazione per l'esecuzione?

Ai sensi dell'atto a carattere generale dell'ANAC del 2 luglio 2025 sul requisito della formazione delle stazioni appaltanti per l'ottenimento della qualificazione ai sensi del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024 (consultabile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/atto-a-carattere-generale-del-2-luglio-2025-qualificazione-stazioni-appaltanti>), ai fini dell'ottenimento del livello di qualificazione, in fase di autodichiarazione saranno considerati validi, a partire dall'entrata in vigore del sistema di accREDITAMENTO SNA, solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accREDITATI tramite il sistema di accREDITAMENTO SNA. Prima



dell'entrata in vigore del suddetto sistema, in fase di autodichiarazione saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2, a prescindere dal loro accreditamento SNA.

Dunque, sino all'operatività del sistema di accreditamento dei corsi di qualificazione per l'esecuzione dei contratti pubblici gestito dalla SNA, saranno considerati validi anche corsi di formazione non accreditati presso la SNA, purché inerenti agli ambiti tematici indicati al punto 2.2 del suddetto atto a carattere generale.

31. Effettuando con profitto un corso base o specialistico o avanzato tra quelli accreditati SNA per l'affidamento e la progettazione, recante al suo interno uno o più moduli relativi all'esecuzione, è soddisfatto il requisito dell'avvenuta frequenza ad un corso di formazione/aggiornamento per la sola qualificazione per l'esecuzione?

Un corso o un modulo potrà essere utilizzato per la qualificazione per l'esecuzione solo se la stazione appaltante sarà in grado di dimostrare che il corso/modulo ha avuto a oggetto, per un numero di ore almeno pari ai requisiti di durata di cui alle tabelle C-bis e C-ter dell'all. II.4, argomenti afferenti agli ambiti tematici indicati al punto 2.2 dell'atto a carattere generale dell'Anac del 2 luglio 2025.

Dall'entrata in vigore del sistema di accreditamento della formazione utilizzabile per la qualificazione dell'esecuzione, le stazioni appaltanti potranno utilizzare, ai fini della qualificazione per l'esecuzione, solo corsi e/o moduli accreditati dalla SNA per la qualificazione per la fase di esecuzione.

Come già chiarito nella FAQ n. 26 per l'accREDITamento per la qualificazione per le fasi della progettazione e dell'affidamento, un corso accreditato per un determinato livello (per esempio, un corso di formazione avanzata da almeno 150 ore) può essere costituito da più moduli, i quali, a loro volta, possono essere autonomamente accreditati (per esempio, un modulo accreditato come corso di formazione specialistica da almeno 60 ore), previa presentazione di un'autonoma istanza di accreditamento, purché assicurino il rispetto dei requisiti previsti dalle Linee guida per il corrispondente livello di formazione (test finale, numero di ore di formazione, numero minimo di presenze, open badge, ecc.).

32. La formazione prevista per la qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62-63 del Codice e Regolamento SNA n. 156/2025) vale anche per gli obblighi formativi della Direttiva 16 gennaio 2025 (“direttiva Zangrillo”) e viceversa?

Sì, può valere, ma con una precisazione importante. La formazione utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti può essere considerata valida anche per l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla Direttiva 16 gennaio 2025 (“direttiva Zangrillo”), fermi restando i differenti requisiti, le diverse finalità e le distinte procedure di rendicontazione. La formazione svolta in base alla Direttiva 16 gennaio 2025 può rilevare ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti solo se trattasi di corsi accreditati e realizzati rispettando integralmente: (a) i requisiti formali e sostanziali del Regolamento SNA n. 156/2025; (b) gli obblighi di rendicontazione previsti dal medesimo Regolamento. In assenza di tale conformità, la formazione non può essere computata ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

33. Quali requisiti contenutistici deve avere il corso per essere accreditato ai sensi del Regolamento SNA n. 156/2025?

Per essere accreditata secondo il Regolamento SNA n. 156/2025, la formazione deve rispettare le condizioni essenziali previste dagli artt. 1 e 4 del Regolamento e, in particolare: (i) deve riguardare la materia dei contratti pubblici; (ii) deve affrontare almeno una fase del ciclo della gara. La focalizzazione sulla materia dei contratti pubblici deve essere chiara ed emergere immediatamente dal programma. Eventuali approfondimenti su altre materie sono ammessi solo se marginali. Con specifico riferimento ai corsi di project management si specifica che sono accreditabili solo se chiaramente orientati alle competenze necessarie alla gestione del ciclo di vita di un contratto pubblico.



34. Nell'ambito della procedura di rendicontazione, le informazioni da inserire a sistema per quanto riguarda gli iscritti al corso sono limitate ai soli dipendenti di amministrazioni/stazioni appaltanti?

No. Si raccomanda di inserire nell'elenco delle persone formate tutti i discenti che abbiano partecipato al corso e conseguito l'open badge, specificando nell'apposita colonna se si tratta di dipendenti di amministrazioni/stazioni appaltanti o meno. Per i formati che siano dipendenti di amministrazioni/stazioni appaltanti deve essere riportata anche l'amministrazione/stazione appaltante di appartenenza. Per i formati che non siano dipendenti di amministrazioni/stazioni appaltanti, l'ente formatore acquisisce preliminarmente dall'interessato apposita liberatoria per l'inserimento nell'elenco previsto per la rendicontazione.

35. Quando entrerà in vigore il sistema di accreditamento SNA delle attività formative spendibili per la qualificazione per l'esecuzione?

Il sistema di accreditamento SNA delle attività formative spendibili per la qualificazione per l'esecuzione, disciplinato con il decreto della Presidente della SNA n. 156/2025, è in fase di avvio. In data 1° gennaio 2026 è stata aperta la prima finestra di presentazione delle istanze di accreditamento. Il termine per la presentazione delle istanze in questo primo trimestre di avvio della procedura è il 31 marzo 2026, data dalla quale si riterrà effettivamente entrato in vigore il sistema di accreditamento SNA per le attività formative spendibili per la qualificazione per l'esecuzione.

Si ricorda che, come descritto più approfonditamente nella FAQ n. 29, è possibile avviare il corso anche prima che la procedura di accreditamento sia completata, a condizione che l'istanza di accreditamento sia stata presentata prima della data di inizio del corso.

Si rammenta, altresì, che l'ANAC, con l'Atto a carattere generale del 2 luglio 2025, ha disciplinato le attività formative spendibili per la qualificazione per l'esecuzione fino all'entrata in vigore del relativo sistema di accreditamento presso la SNA. In particolare, è previsto che fino all'entrata in vigore del sistema di accreditamento SNA delle attività formative utili alla qualificazione per l'esecuzione “in fase di autodichiarazione saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2 [del sopra menzionato Atto a carattere generale del 2 luglio 2025] a prescindere dal loro accreditamento SNA”.

36. Un modulo di un corso accreditato per la progettazione e per l'affidamento può essere accreditato per l'esecuzione?

Sì, un modulo di un corso già accreditato presso la SNA come attività formativa utile alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento può essere accreditato autonomamente come attività formativa spendibile per la qualificazione per l'esecuzione.

Per essere accreditato, il modulo deve soddisfare tutti i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO delle attività formative per l'esecuzione, di cui al Decreto n. 156/2025, ivi compresi gli argomenti indicati dall'art. 10, c. 2, lo svolgimento di un autonomo test di valutazione e il rilascio di uno specifico open badge.

Il modulo, ancorché parte di un corso già accreditato come attività formativa utile alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, dovrà essere oggetto di una apposita istanza di accREDITAMENTO come attività formativa spendibile per la qualificazione per l'esecuzione sulla piattaforma PICA. La partecipazione all'intero percorso formativo non comporta automaticamente il rilascio dell'open badge relativo all'esecuzione. Ai fini della qualificazione per l'esecuzione, il discente deve risultare iscritto e positivamente valutato con riferimento al modulo autonomamente accreditato in tale ambito, oggetto di distinta rendicontazione e di autonomo rilascio dell'open badge, con propria decorrenza di validità.



La cumulabilità delle attività formative è ammessa solo quando le stesse afferiscono a fasi diverse e funzionalmente distinte del ciclo di vita del contratto pubblico, al fine di garantire coerenza del sistema di qualificazione e corretta rendicontazione delle ore formative. Resta, perciò, fermo quanto chiarito alla lettera c) della FAQ n. 26, a proposito dell'eventualità che un corso e un modulo del medesimo corso siano accreditati entrambi come attività formative utili alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento.

37. Un corso accreditato per la progettazione e per l'affidamento è automaticamente valido anche ai fini della qualificazione per l'esecuzione?

No. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, disciplinato dagli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.4, distingue espressamente tra:

- qualificazione per la progettazione e l'affidamento;
- qualificazione per l'esecuzione.

È vero che, sul piano organizzativo, la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento consente alla stazione appaltante di gestire anche l'esecuzione del contratto con attribuzione ex lege del medesimo livello di qualificazione. Tuttavia, tale previsione riguarda esclusivamente la qualificazione della stazione appaltante e non comporta automatica estensione degli effetti dei corsi accreditati sul piano della formazione individuale. Poiché si tratta di due distinte tipologie di qualificazione, anche le attività formative devono essere autonomamente accreditate per ciascun ambito. Pertanto, un corso accreditato per la progettazione e per l'affidamento non è di per sé valido ai fini della qualificazione per l'esecuzione, salvo che contenga specifici moduli in materia di esecuzione che siano stati autonomamente accreditati ai sensi del Regolamento SNA n. 156/2025, con previsione di distinta verifica finale e rilascio di specifico open badge. Resta fermo che, ai fini del rilascio dell'open badge relativo alla qualificazione per l'esecuzione, è necessario che il discente risulti formalmente iscritto al modulo in materia di esecuzione, abbia conseguito esito positivo della relativa verifica finale e che il modulo sia oggetto di autonomo accreditamento e rendicontazione ai sensi del Regolamento SNA n. 156/2025.

38. Cosa accade se un corso o una sua edizione si concludono dopo la scadenza dell'accREDITAMENTO dell'Ente formatore?

La conclusione di un corso o di una singola edizione in data successiva alla scadenza dell'accREDITAMENTO dell'istituzione formativa non ne pregiudica la validità, purché il corso o l'edizione siano stati avviati entro il periodo di validità dell'accREDITAMENTO dell'Ente.

Le attività formative già avviate durante il periodo di efficacia dell'accREDITAMENTO dell'Ente possono pertanto essere regolarmente completate anche successivamente alla scadenza dello stesso, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento.

Resta esclusa l'attivazione di nuovi corsi o di nuove edizioni successivamente alla scadenza dell'accREDITAMENTO dell'Ente formativo.

Rimane salva la possibilità per l'Ente di presentare una nuova istanza di accREDITAMENTO secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.